



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi

| | | |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| Decreto | N° 5402 | del 17 Novembre 2011 |
|----------------|----------------|-----------------------------|

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 1

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Tipo di trasmissione</i> |
| A | No | Cartaceo+Digitale |

Oggetto:

Concessione di anticipazione sul fondo di anticipazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39. II° anticipazione anno 2011.

| <i>MOVIMENTI</i> | | <i>CONTABILI</i> | | | | | |
|------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| <i>Capitolo</i> | <i>Anno</i> | <i>Tipo Movimento.</i> | <i>Numero</i> | <i>Var.</i> | <i>Data</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod. Gest.</i> |
| E-46004 | 2011 | Accertamento | 1569 | | 30-11-201 1 | 218.488,00 | 450400 |
| U-11037 | 2011 | Impegno e Liquidazione | 6433 | | 22-11-201 1 | 218.488,00 | 251200 |

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 02-12-2011

Errata Corrige:

| |
|--|
| punto n. 13) del dispositivo DELE "di cui al punto 5" ADDE "di cui ai punti 9 e 10 " |
|--|

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 15 giugno 2010, concernente la definizione della declaratoria delle competenze della Direzione generale della Presidenza e delle relative Aree di coordinamento, così come modificato dal successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 114 del 6 luglio 2010;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale si ridefinisce il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio, come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40;

Visto, in particolare, l’articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004, che: istituisce il fondo di anticipazione per spese progettuali; prevede che con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero dei finanziamenti; stabilisce che possono accedere al fondo unicamente i Comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge medesima, e che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, come modificata con deliberazioni della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 817 e 24 settembre 2007, n. 670, recante “Criteri e modalità per la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero dei finanziamenti a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 886, recante “Approvazione dell’aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei Comuni montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2004, i Comuni che risultano con valore del disagio superiore alla media regionale, possono accedere al fondo di anticipazione, e che pertanto possono accedere al fondo i primi 148 Comuni collocati nella suddetta graduatoria;

Considerato che, nel termine del 17 ottobre 2011, stabilito dal decreto dirigenziale 2 settembre 2011, n. 3635, quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l’anno 2011, è stata presentata la domanda di accesso al fondo di anticipazione da parte dei Comuni di Castellina in Chianti, Monteverdi Marittimo e Isola del Giglio;

Considerato che la domanda del Comune di Castellina in Chianti, il cui codice fiscale è riportato nell’allegato A, presenta gli elementi previsti dalla legge regionale n. 39 del 2004 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 2010 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a 46.000,00 euro lordi, per la progettazione preliminare di:

- studio intervento miglioramento antisismico scuole elementari e medie inferiori, euro 35.000,00;
- progetto intervento miglioramento antisismico Scuole elementari e medie inferiori, euro 11.000,00;

Considerato che il Comune di Castellina in Chianti si è impegnato a restituire, se conseguita, l'anticipazione entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004 e sue modifiche ed integrazioni;

Considerato che la domanda del Comune di Monteverdi Marittimo, il cui codice fiscale è riportato nell'allegato A, presenta gli elementi previsti dalla legge regionale n. 39 del 2004 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 2010 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a 172.488,00 euro lordi, per la progettazione preliminare e definitiva dei progetti:

- progetto esecutivo prima variazione in corso d'opera per il potenziamento complessivo dell'impianto di teleriscaldamento per nuove volumetrie, euro 114.759,00;
- progetto per la realizzazione di impianto di teleriscaldamento nei centri di Monteverdi Marittimo e Canneto, euro 57.729,00;

Considerato che il Comune di Monteverdi Marittimo si è impegnato a restituire, se conseguita, l'anticipazione entro il termine di trentasei dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004 e sue modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda di accesso al fondo di anticipazione presentata dal Comune di Isola del Giglio;

Considerato che il Comune di Isola del Giglio ha beneficiato, con decreto dirigenziale 29 luglio 2010, n. 4054, di una anticipazione di euro 211.100,00 che il Comune si è impegnato a restituire entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione;

Considerato che l'articolo 7, comma 9, della deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 2004, dispone che se in un procedimento sussiste la domanda di un comune che ha già ricevuto una anticipazione pari o superiore a 200.000,00 euro, la domanda può essere considerata solo se il comune ha provveduto, entro la data prevista per la presentazione delle domande nel medesimo procedimento, al rimborso integrale delle anticipazioni conseguite;

Accertato che alla data del 17 ottobre 2011, prevista per la presentazione della domanda di anticipazione il Comune di Isola del Giglio non ha provveduto al rimborso integrale dell'anticipazione conseguita con decreto dirigenziale n. 4054 del 2011;

Ritenuto di non accogliere la domanda di anticipazione presentata dal Comune di Isola del Giglio in quanto non sono presenti le condizioni previste dell'articolo 7, comma 9, della deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 2004 necessarie per la concessione dell'anticipazione;

Considerato che il finanziamento richiesto dai Comuni di Castellina in Chianti e Monteverdi Marittimo ammonta complessivamente a 218.488,00 euro e che il fondo di anticipazione presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Considerato che l'articolo 7, comma 7, della deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 2004 dispone che il provvedimento di concessione dell'anticipazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011-2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2011, n. 5, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

DECRETA

1. Non è accolta la domanda di anticipazione presentata dal comune di Isola del Giglio perchè non sussistono le condizioni previste dell'articolo 7, comma 9, della delibazione della Giunta regionale n. 1050 del 2004 necessarie per la concessione dell'anticipazione, come da motivazione in premessa.
2. E' accolta la richiesta del Comune di Castellina in Chianti di accesso al fondo di anticipazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, ed è concessa l'anticipazione nella misura richiesta di 46.000,00 euro, a valere su detto fondo, per le spese di progettazione delle opere pubbliche indicate in premessa.
3. E' accolta la richiesta del Comune di Monteverdi Marittimo di accesso al fondo di anticipazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, ed è concessa l'anticipazione nella misura richiesta di 172.488,00 euro, a valere su detto fondo, per le spese di progettazione delle opere pubbliche indicate in premessa.
4. E' impegnata la somma di 218.488,00 euro sul capitolo 11037 del bilancio gestionale 2011, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione della suddetta anticipazione.
5. E' liquidata ed erogata al Comune di Castellina in Chianti la somma di 46.000,00 euro sull'impegno di cui al punto 4
6. E' liquidata ed erogata al Comune di Monteverdi Marittimo la somma di 172.488,00 euro sull'impegno di cui al punto 4.
7. L'erogazione della somma liquidata di cui al punto 5 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del Comune di Castellina in Chianti.
8. L'erogazione della somma liquidata di cui al punto 6 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del Comune di Monteverdi Marittimo.
9. Il Comune di Castellina in chianti è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di emissione del mandato di pagamento.
10. Il Comune di Monteverdi Marittimo è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di emissione del mandato di pagamento.

11. I Comuni di Castellina in Chianti e Monteverdi Marittimo sono altresì tenuti agli altri adempimenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 817 del 2006 e 24 settembre 2007, n. 670.
12. E' accertata la somma di 218.488,00 euro sul capitolo di entrata 46004 del bilancio gestionale 2011.
13. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 817, decorsi i termine di cui al punto 5, senza che la somma sia incassata, la struttura regionale competente in materia di entrate è autorizzata, senza altro avviso, a procedere al recupero della somma anticipata mediante compensazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di attuazione della legge di contabilità emanato con D.P.G.R. n. 61/R del 19 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Il rimborso dell'anticipazione liquidata al Comune di Castellina in Chianti con il presente decreto dovrà essere effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana, le cui coordinate sono riportate nell'allegato A al presente decreto.
15. Il rimborso dell'anticipazione liquidata al Comune di Monteverdi Marittimo con il presente decreto dovrà essere effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana, le cui coordinate sono riportate nell'allegato A al presente decreto.
16. I Comuni beneficiari dell'anticipazione concessa con il presente sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

E' escluso dalla pubblicazione integrale l'allegato A ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge regionale n. 23/2007 e della direttiva approvata con DGR 167/2007.

Il dirigente
Luigi Izzi